REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1987

recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 4,

considerando che il citato articolo 6 bis, paragrafo 2 stabilisce le condizioni che disciplinano l'apertura degli acquisti all'intervento; che i prodotti ammissibili sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione (3) modificato dal regolamento (CEE) n. 1400/87 (4) e le modalità di intervento dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87 (6); che le citate disposizioni consentono di dare inizio agli acquisti di intervento in taluni Stati membri o regioni di Stato membro e per talune qualità;

considerando che occorre altresì stabilire i prezzi d'acquisto applicabili a dette qualità, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 all'articolo 6 bis, paragrafo 4 e dal regolamento (CEE) n. 827/87; che è inoltre opportuno stabilire per ognuna di dette qualità la forcella entro la quale gli Stati membri possono modulare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni in classi da essi operate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione di carcasse di bovini adulti (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano i prodotti del settore delle carni bovine descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/87 che rientrano nei gruppi di qualità indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prezzi di acquisto all'intervento espressi in ECU per 100 kg peso morto, sono indicati nell'allegato II.

3. I prezzi di acquisto di ciascuna qualità di cui al paragrafo 2, possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria concessa dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81.

4. Il regolamento (CEE) n. 1355/87 della Commissione (8) è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.
(4) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 31.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.
(7) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(8) GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 25.

ALLEGATO I

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Stato membro o regioni di Stato membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
Belgio	AU, AR, AO
Danimarca	AR, AO, CR, CO
R.f. di Germania	AU, AR
Spagna	AO
Francia	AU, AR, AO, CR, CO
Irlanda	CU, CR, CO
Lussemburgo	AR, AO, CO
Paesi Bassi	AR
Gran Bretagna	CU, CR
Irlanda del Nord	CU, CR, CO

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto posteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	313,504	250,803	235,128
AU3	309,198	247,358	231,899
AR2	297,202	237,762	222,902
AR3	292,944	234,355	219,708
AO2	284,343	227,474	213,257
AO3	280,021	224,017	210,016
CU2	306,918	245,534	230,189
CU3	302,702	242,162	227,027
CU4	294,270	235,416	220,703
CR3	300,441	240,353	225,331
CR4	291,707	233,366	218,780
CO3	285,027	228,022	213,770

(1) Coefficiente di conversione 0,80.
(2) Coefficiente di conversione 0,75.